



COMUNE DI UDINE

N. **51** d'ord.

OGGETTO: **Individuazione per l'annualità 2018 delle zone del territorio comunale non servite dalla rete metanifera (art. 12 Legge 488/99 e art. 4 D.L. 268/2000).**

Estratto

dal verbale delle deliberazioni adottate dal **Consiglio Comunale** nella seduta pubblica di prima convocazione in data **6 settembre 2018** alle ore 17.30 sotto la presidenza del sig. **dott. Enrico BERTI, Presidente del Consiglio**, con l'assistenza del **Segretario Generale avv. Carmine Cipriano** e con l'intervento dei seguenti componenti il **Consiglio Comunale**:

N	COGNOME E NOME	Ass	N	COGNOME E NOME	Ass
1	FONTANINI prof. Pietro, Sindaco		22	MARIONI dott.ssa Elisabetta	
2	ANDREUCCI FLORIO sig. Enrico		23	MARSICO rag. Giovanni	
3	BARILLARI dott. Giovanni	A	24	MARTINES dott. Vincenzo	
4	BASALDELLA sig.ra Claudia		25	MAZZA dott. Marcello	
5	BATTAGLIA dott.ssa Elisa		26	MELONI dott.ssa Eleonora	
6	BERTI dott. Enrico		27	MEZZINI ing. Pierluigi	
7	BERTOSSI dott. Enrico		28	MICHELINI rag. Loris	
8	BORTOLIN dott. Mirko		29	PATTI dott. Lorenzo	
9	CAPOZZI dott.ssa Pompea Maria Rosaria		30	PAVAN sig. Carlo	
10	CIANI sig. Alessandro		31	PAVIOTTI dott.ssa Monica	
11	CIGOLOTT sig. Fabrizio		32	PIRONE dott. Federico Angelo	
12	CUNTA sig. Andrea		33	PITTONI sen. Mario	
13	DEL TORRE dott.ssa Cinzia		34	PIZZOCARO p.i. Paolo	
14	FALCONE sig. Antonio		35	RIZZA sig. Riccardo Salvatore	
15	FRANZ dott. Maurizio		36	ROSSO dott.ssa Sara	
16	GIACOMELLO rag. Carlo		37	SCALETARIS avv. Pierenrico	
17	GOVETTO avv. Giovanni		38	VALENTINI sig. Marco	
18	IOAN dott.ssa Lorenza		39	VENANZI dott. Alessandro	
19	LAUDICINA dott.ssa Francesca		40	VIDONI sig. Luca Onorio	
20	LIANO sig. Domenico		41	ZANOLLA rag. Michele	
21	LIGUORI dott.ssa Simona	A			

Presenti N. 39

Assenti
Giustificati N. 0

Assenti N. 2

Sono inoltre presenti i seguenti **Assessori**: MICHELINI rag. Loris, BATTAGLIA dott.ssa Elisa, CIANI sig. Alessandro, CIGOLOTT sig. Fabrizio, FRANZ dott. Maurizio, LAUDICINA dott.ssa Francesca, OLIVOTTO avv. Silvana, PERISSUTTI dott.ssa Daniela, PIZZOCARO p.i. Paolo.

E' assente il seguente **Assessore**: BARILLARI dott. Giovanni.

IL PRESIDENTE SOTTOPONE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO LA SEGUENTE PROPOSTA, COMUNICATA IN PRECEDENZA A TUTTI I CONSIGLIERI, SULLA QUALE DICHIARA APERTA LA DISCUSSIONE:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 12 comma 4 della L. n. 488/99 (finanziaria 2000), e successive disposizioni legislative, che prevede agevolazioni fiscali sull'acquisto di combustibili per il riscaldamento a favore delle frazioni "non metanizzate" della zona climatica "E", di cui al D.P.R. n. 412/93, appartenenti a Comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica;

Evidenziato che l'ambito applicativo del beneficio in questione deve essere individuato sulla base dell'art. 8, comma 10, lett. c), punto 4 della legge 23.12.1998, n. 448, come modificato dall'art. 12, comma 4, della legge 23.12.1999, n. 488 e di quanto stabilito dall'art. 4 del D.L. 30.09.2000, n. 268, quindi in riferimento alle sole frazioni, non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica, intese come "...porzioni edificate ... ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse";

Atteso che il Comune di Udine è un comune metanizzato che rientra nella citata fascia climatica E di cui al D.P.R. n. 412 del 26.08.1993;

Ricordato che la gestione del servizio di erogazione del gas metano nell'ambito del territorio comunale di Udine è stata affidata all'AMGA – Azienda Multiservizi S.p.A. di Udine (ora AcegasApsAmga appartenente al Gruppo Hera S.p.a.), per la durata di 30 anni (Contratto per la Gestione del Servizio Gas Rep. 32 del 29.12.1999);

Richiamata la deliberazione consiliare n. 35 d'ord. del 17.05.2017 con la quale è stato disposto:

1. di confermare che il territorio del Comune di Udine, ai sensi del DPR 412/93, ricade in zona climatica E;
2. di considerare, ai fini dell'applicazione del beneficio in questione:
 - allacciabili alla rete di distribuzione del gas metano gli insediamenti residenziali singoli, siti al di fuori del centro abitato, quando la distanza in linea retta tra il confine di proprietà e la rete metanifera è inferiore o uguale a 50 metri, ritenendo conseguentemente beneficiari delle agevolazioni fiscali le aree che distano più di 50 metri;
 - allacciabili alla rete di distribuzione del gas metano gli insediamenti residenziali plurifamiliari o condominiali, siti al di fuori del centro abitato, quando la distanza in linea retta tra il confine di proprietà e la rete metanifera è inferiore o uguale a 70 metri,

ritenendo conseguentemente beneficiari delle agevolazioni fiscali le aree che distano più di 70 metri;

- non serviti da rete metanifera, gli edifici che, pur collocati rispetto alla rete di distribuzione del gas metano a una distanza inferiore a quanto indicato ai due punti precedenti, si trovino in lotti interclusi da altri fondi; in tal caso è fatto obbligo di dimostrare l'effettiva impossibilità di allacciamento;

3. di individuare le zone non servite dalla rete metanifera sulla base dell'attualizzata cartografia prodotta dalla Società AcegasApsAmga, pervenuta al Comune di Udine con nota di data 21.03.2017, registrata al protocollo generale in pari data al n. PG/E 29103;
4. di puntualizzare che la predetta cartografia si conserva agli atti dell'Ufficio proponente;
5. di dare atto che il presente provvedimento ai sensi dell'art. 12 comma 4 della legge 488/1999 sarà adottato con cadenza annuale, salvo quanto previsto dall'art. 17 bis del D.L. 24.06.2003, n. 147;
6. di dare atto, inoltre, che verranno effettuate dal Servizio competente le prescritte comunicazioni al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed al Ministero dello Sviluppo Economico, al fine dell'ammissione alle agevolazioni di legge degli abitanti interessati;

Preso atto che la legge di stabilità per l'anno 2018, approvata con la Legge 27.12.2017, n. 205, non ha modificato la previgente normativa specifica;

Considerato che, anche per l'anno in corso, ai sensi dell'art. 8, comma 10 della L. 448/1998 e successive modificazioni e integrazioni, è necessario provvedere ad individuare le frazioni non metanizzate del territorio comunale ai fini dell'applicazione dei benefici in argomento;

Rilevato che estensione e consistenza attuale della rete di erogazione gas metano risultano attualizzate così come si evince dalla cartografia predisposta dalla Società AcegasApsAmga, pervenuta al Comune di Udine in data 23.04.2018, registrata al protocollo generale in pari data al n. PG/E 46181; cartografia, che conseguentemente permette l'individuazione delle zone non servite dalla rete metanifera stessa poste al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale;

Puntualizzato che la predetta cartografia, non materialmente allegata al presente atto, si conserva agli atti dell'Ufficio proponente;

Richiamato il vigente "Regolamento per la distribuzione del gas in Comune di Udine", approvato con deliberazione consiliare n. 39 del 27.03.2006;

Ritenuto, altresì, di rinnovare, in base alle disposizioni normative vigenti, l'individuazione dei prodotti per il riscaldamento nel territorio comunale oggetto dei benefici di legge;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal Direttore del Dipartimento Gestione del Territorio, delle Infrastrutture e dell'Ambiente ing. Marco Disnan, parere conservato agli atti presso l'Ufficio proponente,

DELIBERA

1. di confermare che il territorio del Comune di Udine, ai sensi del DPR 412/93, ricade in zona climatica E;
2. di considerare, ai fini dell'applicazione del beneficio in questione:
 - allacciabili alla rete di distribuzione del gas metano gli insediamenti residenziali singoli, siti al di fuori del centro abitato, quando la distanza in linea retta tra il confine di proprietà e la rete metanifera è inferiore o uguale a 50 metri, ritenendo conseguentemente beneficiari delle agevolazioni fiscali le aree che distano più di 50 metri;
 - allacciabili alla rete di distribuzione del gas metano gli insediamenti residenziali plurifamiliari o condominiali, siti al di fuori del centro abitato, quando la distanza in linea retta tra il confine di proprietà e la rete metanifera è inferiore o uguale a 70 metri, ritenendo conseguentemente beneficiari delle agevolazioni fiscali le aree che distano più di 70 metri;
 - non serviti da rete metanifera, gli edifici che, pur collocati rispetto alla rete di distribuzione del gas metano a una distanza inferiore a quanto indicato ai due punti precedenti, si trovino in lotti interclusi da altri fondi; in tal caso è fatto obbligo di dimostrare l'effettiva impossibilità di allacciamento;
3. di individuare le zone non servite dalla rete metanifera sulla base dell'attualizzata cartografia prodotta dalla Società AcegasApsAmga, pervenuta al Comune di Udine con nota di data 23.04.2018, registrata al protocollo generale in pari data al n. PG/E 46181;
4. di puntualizzare che la predetta cartografia, non materialmente allegata al presente atto, si conserva agli atti dell'Ufficio proponente;
5. di precisare che il beneficio per le aree non metanizzate individuate nella cartografia di cui al punto 3. decorre dal 1° gennaio 2018;
6. di dare atto che il presente provvedimento ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 della L. 448/1998 e dell'art. 12, comma 4 della legge 488/1999 sarà adottato con cadenza annuale, salvo quanto previsto dall'art. 17 bis del D.L. 24.06.2003, n. 147;
7. di dare atto, inoltre, che verranno effettuate dal Servizio competente le prescritte comunicazioni al Ministero delle Finanze ed al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, al fine dell'ammissione alle agevolazioni di legge degli abitanti interessati.

Si rimanda al supporto digitale per l'intervento introduttivo del Vice Presidente della Commissione consiliare "Territorio e Ambiente" Consigliere Marsico.

Il Presidente apre la votazione in forma palese sulla **proposta di deliberazione** di cui sopra che ottiene il voto favorevole dei 39 Consiglieri presenti.

Il Presidente dichiara che la deliberazione è approvata all'unanimità.

Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla **proposta di immediata eseguibilità** della deliberazione di cui sopra che ottiene il voto favorevole dei 39 Consiglieri presenti.

Il Presidente dichiara immediatamente eseguibile all'unanimità la presente deliberazione, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(f.to Enrico Berti)

IL SEGRETARIO GENERALE
(f.to Carmine Cipriano)